

ploma e la lettera commendatizia al bailo di Negroponte (1). Nella stessa città di Venezia, troviamo un Leone medico autorizzato ad esercitare la medicina, anche senza il solito esame alla presenza dei giustizieri, tanta essendo e divulgata la sua fama (2). Forse ebbero lor dimora a principio in una parte dell' isola della Giudecca, opportunissima a fare scalo alle loro mercatanzie che venivano specialmente da Levante. Era allora l' isola in piccoli tratti divisa per canali e paludi (3), tanto che troviamo ancora nel secolo seguente varie concessioni di terreni da asciugarsi, e l'abitudine fece poi forse distendere a tutta l'isola, quando fu unita (4), il nome che prima spettava solo ad una parte di essa. Per quali avvenimenti poi si trasferissero nella città è ignoto, ma nel 1385 veniva ordinato ai *Sopraconsoli* di provvederli di luogo adattato (5) alla loro dimora. Tuttavia nulla fu fatto in proposito e soltanto nel 1516 venne loro assegnato quel circondario vicino a s. Girolamo, che (6) portava già il nome di *Ghetto* (7). Circa allo stesso tempo anche i Turchi

(1) Commemoriali I, p. 6. *Nos autem fama satis laudabili de te audita et cognito per dicta q. plurimum nobilium de Venecia q. ad mandata domini de Venec. laudabiliter permansisti, ad servicia cois Venec. te et tua plenarie exponendo, volentes q. tua bona opera tibi in honore respondeant et pfectum te in nrum fidelem et venetum suscepimus itaq. sub protectione nra securus maneat cum omnib. bonis tuis.*

(2) Libro *Brutus* p. 126, 10 marzo 1331.

(3) 8 settembre 1254. *De terra concedenda ad allevandum in Judeca.* Libro d' oro I, 18.

(4) Si ordina il ponte di S. Croce alla Giudecca per unire l' antica alla nuova, 14 gennaio 1340. M. V. Libro *Spiritus*, p. 262.

(5) Capitolare de' Sopraconsoli 1388. Richiamasi una legge del senato del novembre 1385 *Super facti et ordinibus judeor. — Quod debeat provideri de loco vel statto ubi isti Judei debeant stare insimul et usque ad presens nil factum fuerit nec provisum, quod non est bene factum, quia ipsi Judei non possunt stare pejus sicut stant ad presens, ecc.*

(6) Capitolare del Cattaver, p. 130.

(7) La seguente *Parte* toglie ogni dubbio: 29 mag. 1306. *Cum tempore quo diminuta fuerunt salaria fuisset diminutum salarium Nicolao Aymo, qui est officialis ad ghetum (getto, fonderia) in soldi XXX gros-*